



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

RIPARTIZIONE II

Decreto n. 220
prot. n. 0007567
del 04/02/2011

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università;

VISTA la legge 9.5.1989, n. 168;

VISTO l'art. 1 comma 12 della legge 4.11.2005, n. 230;

CONSIDERATO che il Senato Accademico, nella seduta del 18.01.2011, ha approvato il regolamento de quo ed il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25.01.2011, ne ha preso atto;

DECRETA

- E' emanato, nel testo allegato, il Regolamento per il reclutamento recante la disciplina per l'istituzione e la copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato.
- Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Senato Accademico.

F.to IL RETTORE
Luigi Frati

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER L'ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di professore straordinario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge n. 230/05, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato.

Art. 2

Fonti del finanziamento, finalità e durata

L'Università (Dipartimenti, Facoltà, Centri di Ricerca) può stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, al fine di realizzare specifici programmi di ricerca che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori ai sei anni, con oneri a carico dei predetti soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili, sino a sei, sulla base di una nuova convenzione.

Art. 3

Convenzione e Modalità di stipula

Le convenzioni, di cui al precedente articolo dovranno espressamente definire:

- il programma di ricerca
- la durata
- le risorse messe a disposizione

Il Dipartimento interessato alla ricerca formulerà, con propria delibera, la proposta di istituzione del posto di cui al presente regolamento, nelle aree disciplinari individuate sulla base degli interessi comuni di ricerca individuati nella proposta di convenzione.

La proposta di convenzione e la delibera della struttura di riferimento saranno sottoposte all'approvazione del Senato Accademico

La convenzione sarà stipulata dal responsabile della Struttura di riferimento, dopo l'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

La convenzione, stipulata tra L'Università ed il soggetto finanziatore di cui all'art. 2 del presente regolamento, dovrà garantire l'integrale copertura del costo del professore straordinario a tempo determinato per la durata dell'incarico, per un importo annuo pari alla retribuzione di un professore ordinario a tempo pieno – classe iniziale – con incremento del 5% annuo al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali, e/o fiscali. A tal fine il soggetto finanziatore individuato all'art. 2 del presente regolamento, dovrà presentare adeguata fideiussione bancaria o assicurativa, fermo restando che il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro trenta giorni dalla stipula dell'atto convenzionale e le successive da effettuarsi ogni anno entro e non

oltre il mese in cui è stata stipulata la convenzione mediante versamento sul C.C. n. 7978 della Banca di Roma – Agenzia n. 153 ABI: 03002, CAB: 03371, CODICE CIN: P0300203371000000007978.

Il conferimento dell'incarico di professore straordinario potrà avvenire, pertanto, solo ed esclusivamente all'esito del perfezionamento dell'iter convenzionale e dell'avvenuta acquisizione della relativa fideiussione bancaria o assicurativa ovvero tramite versamento integrale delle risorse utili a far fronte al costo complessivo del professore straordinario da parte del soggetto finanziatore.

Art. 4

Requisiti e Modalità di copertura dell'incarico

L'affidamento dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato avverrà a seguito del superamento di una procedura di selezione riservata a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale che sarà individuata dal Dipartimento.

La pubblicità relativa alla procedura di selezione volta al conferimento dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato, avverrà mediante affissione del bando sul sito web di Ateneo e della struttura proponente. Il bando, sottoscritto dal responsabile della Struttura interessata, deve contenere:

- a) una descrizione dettagliata del programma di ricerca;
- b) il s.s.d. del posto e l'indicazione dell'area scientifica su cui dovranno vertere i titoli da valutare per la selezione del candidato;
- c) la durata del rapporto a tempo determinato per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile per una sola volta, per un massimo complessivo di sei anni;
- d) l'indicazione del termine di presentazione delle domande che non deve essere inferiore a 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito web dell'Ateneo.

Le domande dovranno essere inviate alla Struttura interessata corredate dalla seguente documentazione:

- curriculum professionale
- titoli scientifici
- modalità di svolgimento del programma di ricerca
- elenco delle pubblicazioni
- qualsiasi altro titolo ritenuto utile ai fini della valutazione.

Art. 5

Commissione e criteri di valutazione

La valutazione della documentazione prodotta dal candidato viene effettuata da una Commissione giudicatrice, proposta e nominata dalla struttura interessata, composta da tre professori di I fascia, appartenenti al medesimo settore scientifico disciplinare del progetto di ricerca, ovvero settori affini.

I titoli da valutare sono i seguenti:

- a) pubblicazioni

Nel valutare le pubblicazioni scientifiche la Commissione giudicatrice, privilegia:

- originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale, nel valutare le pubblicazioni si avvale anche dei seguenti indici:

- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- "impact factor" totale;
- "impact factor" medio per pubblicazione;
- combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del
- candidato (indice di Hirsch o simili).

b) altri titoli:

- titolo di dottore di ricerca;
- la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
- i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
- l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
- l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
- l'attività didattica svolta anche all'estero;
- il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale;
- l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 230/2005;
- le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449
- l'attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo teorico-addestrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze.

Art. 6

Conclusione dei lavori

La Commissione dovrà concludere i suoi lavori entro due mesi dalla data del suo insediamento.

Qualora i lavori non siano conclusi nel termine suddetto il Responsabile della Struttura di riferimento, può concedere una proroga, valutati i motivi di richiesta da parte della Commissione, ovvero con provvedimento motivato, avviare le procedure per la

sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine congruo, per la conclusione dei lavori.

La Commissione, al termine della valutazione dovrà indicare, con deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, il nominativo del soggetto a cui dovrà essere conferito l'incarico di cui al presente regolamento.

Art. 7 Conferimento dell'incarico

L'incarico sarà conferito mediante sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato di diritto privato da parte del soggetto utilmente selezionato e del responsabile della Struttura di riferimento, subordinatamente al trasferimento dei fondi utili a coprire il costo del professore straordinario a tempo determinato per l'intera durata dell'incarico, al bilancio dell'Università. Il contratto deve contenere le seguenti indicazioni:

- data di inizio e termine finale dell'incarico;
- trattamento economico complessivo;
- struttura di afferenza;
- il settore scientifico disciplinare di riferimento;
- impegno orario (tempo pieno-tempo definito).

Il responsabile della Struttura di riferimento dovrà inoltrare copia del mandato di trasferimento dei fondi al bilancio dell'Università nonché copia dell'incarico successivamente conferito, al competente Ufficio della Ripartizione II, ai fini dell'inoltro da parte della suddetta Ripartizione, della predetta documentazione all'Ufficio Stipendi per la corresponsione degli emolumenti.

La titolarità dell'incarico di cui al presente regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 8 Trattamento giuridico ed economico

E' riconosciuto, al soggetto titolare dell'incarico, per il periodo di durata del rapporto, ai fini didattici, e di incompatibilità, lo status giuridico dei professori ordinari ed il trattamento economico pari a quello del professore ordinario di ruolo, classe iniziale, con regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito, nonché eventuali integrazioni economiche laddove espressamente previste nell'atto convenzionale sottoscritto con il soggetto proponente.

Il titolare dell'incarico non possessore dell'idoneità a professore di I Fascia, ovvero idoneità nazionale, non può partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3) della Legge n. 230/05 né farne parte e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore.

Il titolare dell'incarico, qualora possessore della predetta idoneità resterà invece escluso dall'elettorato passivo per l'accesso alle cariche di cui al comma precedente quanto per esse sia fissata una durata maggiore a quella dell'incarico.

Qualora il titolare dell'incarico svolga attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi tra ente convenzionato ed Università. Per le attività compatibili, si applica la vigente normativa in materia di professori di ruolo di I fascia.

Art. 9
Decadenza e risoluzione del rapporto

Decadono dal diritto allo svolgimento dell'incarico coloro che entro il termine fissato dall'Amministrazione dell'Università non si presentino per la presa di servizio, salvi i giustificati e documentati motivi.

In caso di dimissioni volontarie del titolare dell'incarico il rapporto si intende risolto previa comunicazione all'Università almeno 90 gg. prima della data di dimissione.

Art. 10
Norme transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Senato Accademico.

Art. 11
Norme finali

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme di stato giuridico vigenti per i professori di i fascia a tempo indeterminato.